



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemenza n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795
Indirizzo Internet: www.crcalabria.it

e-mail: segreteria@crcalabria.it

Posta Certificata: segreteria@pec.crcalabria.it
tesseramento@pec.crcalabria.it
amministrazione@pec.crcalabria.it
giustiziasportiva@pec.crcalabria.it

Stagione Sportiva 2022/2023

Comunicato Ufficiale n°95 del 17 Gennaio 2023

1. DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

Si rimette in allegato la decisione prot. 0085/TFNSD/2022-2023 del 16.01.2023 relativo al deferimento n.12460/832 pf 21-22/GC/GR/ff del 17 novembre 2022 nei confronti dei Sig. Fabio Abbruzzese e della società ASD Rossanese.

Si rimette in allegato la decisione prot. 0085/TFNSD/2022-2023 del 16.01.2023 relativo al deferimento n.12460/832 pf 21-22/GC/GR/ff del 17 novembre 2022 nei confronti dei Sig. Rocco Russo.

2. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 16 Gennaio 2023, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri:

- Avv. Luigi	COMBARIATI	PRESIDENTE;
- Avv. Maurizio	RODINO'	COMPONENTE;
- Avv. Carlo	ROTUNDO	COMPONENTE.

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Angelo Comito;

Reclamo n.11 della società A.S.D. REAL PIZZO

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. n° 70 del 01 Dicembre 2022 (punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3; ammenda di € 300,00; squalifica calciatore Sig. Mottura Joaquin Ivan per QUATTRO giornate effettive; squalifica calciatore Sig. Michienzi Andrea per TRE giornate effettive).

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

sentito l'arbitro a chiarimenti ed alla presenza del Rappresentante A.I.A. presso la Giustizia Sportiva Sig. Vincenzo Nicoletti;

sentito il Commissario di Campo designato per la gara

RITENUTO CHE

l'arbitro nel referto di gara ha così testualmente descritto i fatti avvenuti durante la gara A.S.D. Virtus Rosarno – A.S.D. Real Pizzo disputata il 27.11.2022, valevole per il campionato di Prima Categoria girone C: *“Al minuto 16 del secondo tempo la gara veniva sospesa poiché, a seguito di un contrasto di gioco, il giocatore n. 10 del Real Pizzo (Mottura Joaquin Ivan) e il giocatore n. 7 del Virtus Rosarno (Velletri Pasquale) iniziano a picchiarsi a calci e pugni, facendo così scoppiare una furibonda rissa, coinvolgendo così calciatori delle due squadre e le rispettive panchine,*

riuscendo ad individuare i seguenti calciatori sotto elencati: il n. 17 (Campisi Stefano), il n. 77 (Pronesti Bruno) e il n. 24 (Mercurio Domenico) del Virtus Rosarno aggrediscono il n. 12 (Michienzi Andrea) del Real Pizzo, il n. 24 (Mercurio Domenico) e il n. 99 (Macri Diego) del Virtus Rosarno prendono a calci un giocatore del Real Pizzo mentre era a terra, il n. 77 (Pronesti Bruno) e il n.4 (Ferraro Giuseppe) del Virtus Rosarno da un pugno al n.1 (Baratta Beniamino) del Real Pizzo, il n.12 (Michienzi Andrea) del Real Pizzo aggredisce il n.10 (Velletri Francesco) del Virtus Rosarno, il giocatore n.1 (Baratta Beniamino) del Real Pizzo viene medicato in ambulanza per delle lesioni subite. Successivamente sono entrati dei tifosi della Virtus Rosarno in campo, non riuscendo però ad individuarne il numero, partecipano anche loro attivamente alla rissa, al momento dell'ingresso sul campo da parte delle forze dell'ordine prendo atto di essere impossibilitato a far riprendere la gara”.

- in esito alla valutazione dei fatti descritti, il Giudice Sportivo, per quanto qui interessa, così deliberava:

- 1) infliggere ad entrambe le Società A.S.D. VIRTUS ROSARNO e A.S.D. REAL PIZZO la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3;
- 2) infliggere alla Società A.S.D. VIRTUS ROSARNO la squalifica del campo di gioco per DUE giornate effettive di gara da disputarsi a “porte chiuse”;
- 3) infliggere alla Società A.S.D. VIRTUS ROSARNO l'ammenda di € 600,00;
- 4) Infliggere alla Società A.S.D. REAL PIZZO l'ammenda di € 300,00;
- 5) squalificare il calciatore n. 10 Sig. Mottura Joaquin Ivan (A.S.D. Real Pizzo) per QUATTRO giornate effettive;
- 6) squalificare il calciatore n. 7 Sig. Velletri Pasquale (A.S.D. Virtus Rosarno) per QUATTRO giornate effettive;
- 7) squalificare il calciatore il n. 17 Sig. Campisi Stefano (A.S.D. Virtus Rosarno) per TRE giornate effettive;
- 8) squalificare il calciatore n. 77 Sig. Pronesti Bruno (A.S.D. Virtus Rosarno) per SEI giornate effettive;
- 9) squalificare il calciatore n. 24 Sig. Mercurio Domenico (A.S.D. Virtus Rosarno) per SEI giornate effettive;
- 10) squalificare il calciatore n. 99 Sig. Macri Diego (A.S.D. Virtus Rosarno) per SEI giornate effettive;
- 11) squalificare il calciatore n.4 Sig. Ferraro Giuseppe (A.S.D. Virtus Rosarno) per SEI giornate effettive;
- 12) squalificare il calciatore il n. 1 Sig. Arena Francesco (A.S.D. Virtus Rosarno) per TRE giornate effettive;
- 13) squalificare il calciatore il n. 10 Sig. Velletri Francesco (A.S.D. Virtus Rosarno) per TRE giornate effettive;
- 14) squalificare il calciatore n.12 Sig. Michienzi Andrea (A.S.D. Real Pizzo) per TRE giornate effettive;
- 15) squalificare sino al 30.12.2022 il dirigente responsabile della Società Virtus Rosarno Sig. Primerano Francesco;
- 16) squalificare sino al 30.12.2022 il dirigente responsabile della Società A.S.D. Real Pizzo Sig. Carchedi Giovanni;
- 17) trasmettere gli atti alla Procura Federale per l'accertamento di ulteriori responsabilità a carico di tesserati non riconosciuti o non individuati dagli ufficiali di gara.

- avverso la decisione predetta hanno proposto tempestivo ricorso la Società A.S.D. Real Pizzo, nonché i calciatori Sig. Mottura Joaquin Ivan e Sig. Michienzi Andrea, chiedendo la riforma.

Hanno sostenuto i reclamanti:

- 1) non essere vero che la gara non ha avuto regolare svolgimento a causa del comportamento dei giocatori di entrambe le squadre, essendo i fatti violenti che hanno determinato la sospensione dell'incontro, attribuibili unicamente ai giocatori della A.S.D. Virtus Rosarno, mentre i tesserati della A.S.D. Real Pizzo intervenivano solo per impedire l'aggressione del tutto unilaterale, sicché non si sviluppava alcuna rissa (intesa come reciproca colluttazione);
- 2) non essere vero che il giocatore Sig. Mottura Joaquin Ivan colpiva il giocatore avversario con un pugno (provocando la sua reazione), avendo solo simulato il gesto di attingere il giocatore avversario con un calcio senza portare a compimento l'azione;
- 3) non essere vero che il giocatore Sig. Michienzi Andrea abbia aggredito il n.10 (Sig. Velletri Francesco) della A.S.D. Virtus Rosarno, essendo invece entrato dalla panchina in campo per attirare l'attenzione su di sé e sottrarre i suoi compagni all'aggressione in atto.

La Società reclamante, a dimostrazione di quanto sostenuto, ha prodotto numerosi filmati, di cui ha chiesto l'ammissione, previa eventuale consulenza tecnica ai fini di accertarne l'autenticità.

Ha chiesto, inoltre, la convocazione degli ufficiali di gara per essere sentiti sui fatti oggetto di procedimento, nonché l'ordine di esibizione alla RAI – Redazione Regionale – del servizio televisivo trasmesso il 28.11.2022.

*

Tanto premesso, si osserva:

a) In primo luogo la produzione dei contributi filmati è inammissibile, né la Corte d'Appello di Appello Territoriale è abilitata - nel caso di specie - a prenderne visione.

Invero, l'art. 58, comma 1, C.G.S. stabilisce che “I mezzi di prova audiovisivi possono essere utilizzati nel procedimento innanzi agli organi di giustizia sportiva nei casi previsti dall'ordinamento federale”.

Il successivo art. 61 definisce il perimetro di ammissibilità della suddetta prova, limitandola all'ipotesi di erronea ammonizione o espulsione di un soggetto diverso dall'autore di una data infrazione (comma 2), e dei fatti “di condotta violenta o gravemente antisportiva o concernenti l'uso di espressione blasfema non visti dall'arbitro o dal VAR” per le gare della Lega di Serie A e di Serie B (comma 3), ulteriormente limitati ai fatti di sola “condotta violenta o concernenti l'uso di espressione blasfema” per la gare di Lega Pro e della L.N.D. (comma 6).

Infine, l'art. 62, comma 1, del C.G.S., stabilisce che nei procedimenti relativi al comportamento dei sostenitori delle

squadre, in caso di condotta violenta di particolare gravità, non rilevata in tutto o in parte dagli ufficiali di gara o dagli altri soggetti a ciò deputati, gli organi di giustizia sportiva possono utilizzare ai fini della decisione immagini televisive segnalate o depositate con le modalità previste dall'art. 61, commi 3, 4, 5 e 6.

Dal combinato disposto delle richiamate disposizioni discende che, all'infuori delle fattispecie espressamente e tassativamente enucleate, non è consentito agli Organi di Giustizia Sportiva l'utilizzo dei filmati audiovisivi.

Risulta, quindi, che il legislatore ha voluto evitare che possano fare ingresso nel procedimento giustiziale sportivo mezzi di prova difformi rispetto a quelli espressamente previsti e che possano incidere, anche di riflesso, in via determinante, su quanto percepito e refertato dal primo e, per così dire, "naturale" giudice della gara, ovvero l'Arbitro ed i suoi Assistenti, alle cui dichiarazioni ufficiali è stata attribuita efficacia probatoria generalmente dirimente.

La giurisprudenza sportiva (cfr., ex multis,: Corte Sportiva di Appello Nazionale; Decisione n. 026/CSA/2022-2023; Corte Sportiva di Appello Nazionale; Decisione n. 056/CSA/2022-2023CSA, I, 16 settembre 2021, n. 14; Id., 24 settembre 2021, n. 18; cfr. anche, in termini generali, III, 14 dicembre 2020, n. 30), è unanime nello statuire l'inammissibilità del mezzo probatorio audiovisivo per finalità o in fattispecie diverse da quelle espressamente previste dal Codice di Giustizia Sportiva, anche al fine di salvaguardare il principio di certezza e di intangibilità delle risultanze del campo, che non possono essere messe in discussione da una rivalutazione postuma degli eventi in sede giudiziaria. La Corte ritiene, conseguentemente, che nel caso di specie, debba trovare piena applicazione il principio espresso dall'art. 61, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, riguardo al valore di "piena prova" attribuita dall'Ordinamento sportivo alle dichiarazioni rese dagli ufficiali di gara all'interno dei referti.

b) Il direttore di gara (nel suo referto sostanzialmente confermato dal rapporto del Commissario di Campo) ha riferito che a seguito di un contrasto di gioco, il giocatore del A.S.D. Real Pizzo Sig. Mottura Joaquin Ivan e il giocatore della A.S.D. Virtus Rosarno Sig. Velletri Pasquale, iniziavano "a picchiarsi a calci e pugni" e che tale comportamento determinava l'intervento dei tesserati delle due squadre che davano luogo ad una mischia violenta caratterizzata da reciproci atti di aggressività con il duplice fine di offendere gli avversari ed, al contempo, difendersi dagli stessi.

Sentito a chiarimenti ha precisato che anche i giocatori della A.S.D. Real Pizzo, pur essendo stati i primi ad essere aggrediti, prendevano parte attiva ai disordini senza limitarsi a sottrarsi agli atti di violenza o ad impedire gli stessi, ponendo in essere anche atti di offesa. La dichiarazione era confermata anche dal Commissario di Campo.

Per costante orientamento della giustizia sportiva, al quale questa Corte Sportiva di Appello Territoriale non può che aderire, la rissa è definita come una generalizzata colluttazione che determina l'eccitazione degli animi dei litiganti, mossi tutti dallo spirito di aggredirsi, di offendersi e di difendersi reciprocamente, per cui, le contestazioni sulle responsabilità altrui nella causazione della rissa, non escludono le responsabilità dei propri tesserati che hanno, comunque, preso parte alla colluttazione, come emerso dagli atti di gara.

Le richieste istruttorie formulate sono superflue.

Il reclamo non merita, quindi, accoglimento e la decisione del primo giudice deve trovare integrale conferma;

le sanzioni irrogate dal primo giudice, in ragione delle differenti responsabilità accertate, sono congrue ed adeguate all'entità ed alla natura dei fatti ascritti.

P.Q.M.

Rigetta il reclamo e dispone incamerarsi il contributo versato dalla reclamante per l'accesso alla Giustizia Sportiva.

Reclamo n. 15 della Società A.S.D. VIRTUS CORIGLIANO 2021

avverso la decisione del Giudice Sportivo della Delegazione Distrettuale di Rossano di cui al C.U. n.12 del 05.01.2023 (inammissibilità reclamo relativo alla gara Under 15 Provinciali Calcio a Cinque Sporting Club Corigliano - A.S.D. Virtus Corigliano 2021 del 05/12/2022).

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo,

RITENUTO IN FATTO

-a) La A.S.D. Virtus Corigliano 2021 proponeva ricorso avverso la regolarità della gara Sporting Club Corigliano - A.S.D. Virtus Corigliano 2021, disputata giorno 05.12.2022 e valevole per il campionato Under 15 Calcio a Cinque, girone B.

Il ricorso, con cui si chiedeva la punizione sportiva della perdita della gara in danno dello Sporting Club Corigliano per avere tale società utilizzato numerosi calciatori in posizione irregolare, era contenuto nel corpo della PEC del 05.12.2022 inviata dalla casella "asdvirtuscorigliano2021", corrispondente alla PEC ufficiale della Società.

-b) Il giudice sportivo della Delegazione Distrettuale di Rossano, con decisione pubblicata sul C.U. n°10 del 19.12.2022, dichiarava il ricorso inammissibile, rilevando che la Società non aveva redatto l'atto su carta intestata o su un foglio recante il timbro della Società stessa e che lo stesso non risultava sottoscritto dal Presidente o da altro soggetto preventivamente delegato e non inibito per come previsto dall'art. 49 C.G.S..

-c) Avverso la decisione predetta proponeva reclamo la A.S.D. Virtus Corigliano 2021, sostenendo che non potevano esserci dubbi circa la provenienza del ricorso trasmesso mediante l'utilizzo della PEC ufficiale della Società e invocando i principi del giusto processo e della salvezza degli atti di cui all'art. 44 C.G.S..

-d) In accoglimento del reclamo, la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, con decisione pubblicata sul C.U. n°88 del 03 Gennaio 2023, ritenuto che il primo giudice non aveva tenuto in debita considerazione che il ricorso aveva provenienza certa essendo stato inviato dalla PEC ufficiale della Società e che costituiva direttamente il contenuto del messaggio di posta elettronica certificata, modalità non vietata dal Codice di Giustizia Sportiva, annullava la decisione impugnata ed, in applicazione di quanto disposto dall'art. 78, 2° comma, C.G.S., rinviava la causa al Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Distrettuale di Rossano per l'esame del merito.

-e) Senonché, con nuova decisione pubblicata sul C.U. n. 12 del 05.01.2023, il Giudice Sportivo della Delegazione Distrettuale di Rossano, dopo un'ampia analisi della normativa in materia processualcivilistica circa la sanzione che l'ordinamento statale commina agli atti di parte non sottoscritti (nullità / inesistenza) e un'altrettanta diffusa disamina circa le modalità di sottoscrizione degli atti stessi (firma autografa o digitale), invece di conformarsi al deliberato del giudice di seconde cure e decidere il merito, ribadiva che l'originario ricorso proposto era inesistente e per l'effetto dichiarava nuovamente inammissibile il reclamo proposto dalla società A.S.D. Virtus Corigliano 2021 poiché privo di qualsiasi tipo di sottoscrizione.

-f) Avverso tale deliberato propone nuovo reclamo la A.S.D. Virtus Corigliano 2021, chiedendo che la Corte decidesse nel merito o, subordinatamente, ordinasse nuovamente al Giudice Sportivo di adottare una decisione nel merito.

Chiedeva, inoltre, che gli atti fossero trasmessi ai competenti Organi Federali (C.R. Calabria, L.N.D., F.I.G.C., Procura Federale, per ogni più opportuno accertamento in ordine alle vicende procedurali ed alle correlate responsabilità.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.- Come osservato dal primo giudice, il Codice di Giustizia Sportiva all'art. 3, comma 2, dispone che per tutto quanto non previsto dal Codice, si applicano le disposizioni del Codice C.O.N.I. il quale, a sua volta, all'art. 2, comma 6, espressamente precisa che per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi ed alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva.

2.- In tale ottica, prescindendo da ogni valutazione circa l'esattezza o meno dei principi espressi nella decisione pubblicata sul C.U. n. 88 del 03.01.2023 (cui il Giudice Sportivo, in evidente violazione della normativa di settore, non ha voluto adeguarsi) deve osservarsi che sul punto il deliberato della Corte è da ritenersi non impugnabile nell'ambito dell'ordinamento sportivo, salvo – ove ammissibile – il ricorso all'organo di ultimo grado della giustizia sportiva (con eventuale sospensione per pregiudizialità del procedimento di rinvio, ex art. 295 c.p.c.).

In siffatta situazione, il deliberato della Corte Sportiva di Appello Territoriale non è altrimenti sindacabile e tanto meno lo è dal giudice di rinvio, a cui non compete alcun nuovo esame della questione in discussione, dovendo egli unicamente prendere atto della decisione della stessa Corte Sportiva di Appello Territoriale e, secondo quanto disposto dalla normativa, affrontare l'esame del merito del ricorso proposto.

Invero, l'art. 78, 2° comma, C.G.S. prescrive testualmente che la Corte Sportiva d'Appello a livello territoriale *“Se ritiene insussistente la inammissibilità o la improcedibilità dichiarata dal Giudice Sportivo territoriale, annulla la decisione impugnata e rinvia per l'esame del merito all'organo che ha emesso la decisione”*.

Ne consegue che ha errato il Giudice Sportivo ad adottare un provvedimento del cui esame non poteva in nessun modo occuparsi.

3.- Fermo quanto sopra, questa Corte non è abilitata dalla normativa vigente a decidere il merito della controversia, dovendo rimettere il procedimento al primo giudice perché vi provveda, ai sensi del citato art. 78, comma 2°, C.G.S..

4.- Non sussiste, allo stato, alcun motivo per investire della vicenda altri Organi Federali, giacché trattasi di errore procedurale al quale lo stesso Giudice Sportivo potrà e dovrà rimediare.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale :

- accoglie il reclamo e annulla la decisione del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Distrettuale di Rossano pubblicata sul C.U. n. 12 del 05.01.2023;

- dispone nuovamente la trasmissione degli atti allo stesso Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Distrettuale di Rossano che dovrà decidere unicamente il merito, astenendosi da ogni altra iniziativa circa l'esame di aspetti non di sua competenza;

- dispone accreditarsi sul conto della reclamante il contributo versato per l'accesso alla giustizia sportiva.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Ordinanza/0039/TFNSD-2022-2023
Registro procedimenti n. 0085/TFNSD/2022-2023

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente
Antonella Arpini – Componente
Giammaria Camici – Componente
Leopoldo Di Bonito – Componente (Relatore)
Francesca Rinaldi – Componente
Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA

ha pronunciato, all'udienza del giorno 16 gennaio 2023, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 12460/832 pf21-22/GC/GR/ff del 17 novembre 2022 nei confronti dei sigg.ri Fabio Abbruzzese e Rocco Russo, nonché nei confronti della società ASD Rossanese, la seguente

ORDINANZA

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, non definitivamente pronunciando, rilevato che non risulta la prova della comunicazione al sig. Rocco Russo della precedente ordinanza del 13 dicembre 2022, da effettuarsi dalla società ASD Academy Rossano, dispone lo stralcio della sua posizione nel presente procedimento, rinviandone la trattazione all'udienza del 9 febbraio 2023, ore 10.00, in modalità videoconferenza.

Manda alla Segreteria del Tribunale di accertare se detta comunicazione sia stata effettuata e quando, e comunque, di comunicare al sig. Rocco Russo la presente ordinanza e la precedente del 13 dicembre 2022 secondo le modalità consentite dall'ordinamento giuridico italiano.

Così deciso nella Camera di consiglio del 16 gennaio 2023 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2022.

IL RELATORE
Leopoldo Di Bonito

IL PRESIDENTE
Carlo Sica

Depositato in data 16 gennaio 2023.

IL SEGRETARIO
Salvatore Floriddia



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Dispositivo/0090/TFNSD-2022-2023
Registro procedimenti n. 0085/TFNSD/2022-2023

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente
Antonella Arpini – Componente
Giammaria Camici – Componente
Leopoldo Di Bonito – Componente (Relatore)
Francesca Rinaldi – Componente
Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA

ha pronunciato, all'udienza del giorno 16 gennaio 2023, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 12460/832 pf21-22/GC/GR/ff del 17 novembre 2022 nei confronti del sig. Fabio Abbruzzese e della società ASD Rossanese, il seguente

DISPOSITIVO

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:

- per il sig. Fabio Abbruzzese, mesi 4 (quattro) di inibizione;
- per la società ASD Rossanese, euro 300,00 (trecento/00) di ammenda.

Così deciso nella Camera di consiglio del 16 gennaio 2023 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2022.

IL RELATORE
Leopoldo Di Bonito

IL PRESIDENTE
Carlo Sica

Depositato in data 16 gennaio 2023.

IL SEGRETARIO
Salvatore Floriddia